

AREA TAX



CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

La presentazione dell'interpello probatorio per l'inclusione o l'esclusione dal gruppo Iva Chiarimenti in merito agli obblighi relativi alla fatturazione elettronica

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

La disciplina Iva degli immobili locati da una holding a una sua controllata Il trasferimento delle perdite subite da una stabile organizzazione estera

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

La strumentalità degli immobili di proprietà di una impresa commerciale

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Il trattamento ai fini Iva dei beni ceduti a titolo di sconto La procedura arbitrale in materia di sanzioni da transfer pricing

CIRCOLARI, PARER E RISOLUZIONI

La presentazione dell'interpello probatorio per l'inclusione o l'esclusione dal gruppo Iva

Agenzia delle entrate – Risoluzione 10 luglio 2018, n.54/E

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle istanze di interpello probatorio, ai sensi dell'art.70-ter, commi 5 e 6 del Decreto Iva, per l'esclusione o inclusione di soggetti passivi d'imposta in un gruppo Iva. L'Amministrazione finanziaria, in particolare, ha chiarito che:

- la legittimazione alla presentazione delle istanze di interpello, è riconosciuta sia al soggetto passivo d'imposta che si vuole includere o escludere dal gruppo, sia al rappresentante del gruppo Iva costituendo o costituito;
- è ammessa la presentazione di un'unica istanza per l'esclusione o l'inclusione di più soggetti passivi da un gruppo Iva.

torna su

Chiarimenti in merito agli obblighi relativi alla fatturazione elettronica

Agenzia delle entrate - Circolare 2 luglio 2018, n.13/E

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di Imposta sul valore aggiunto, alla luce delle nuove disposizioni in materia di fatturazione elettronica, introdotte dall'art.1, comma 909, della legge 27 dicembre 2017, n.205. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ha chiarito che:

- restano esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica i soggetti passivi meramente identificati ai fini Iva in Italia;
- in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, l'invio del *file* fattura con un ritardo tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell'Iva, costituisce violazione non punibile ai sensi dell'art.6, comma 5-bis, del dl 18 dicembre 1997, n.472;
- dal 1 luglio 2018, è obbligatoria l'emissione di fatture elettroniche relativamente alle cessioni di benzina e gasolio per autotrazione nei veicoli che circolano normalmente su strada, mentre non è obbligatoria per i rifornimenti di carburante per mezzi diversi, quali aeromobili, imbarcazioni e trattori agricoli e forestali.

torna su

URISPRUDENZ, COMUNITARIA

La disciplina Iva degli immobili locati da una holding a una controllata

Corte di Giustizia – Sentenza del 7 luglio 2018, causa C-320/17

La Corte di Giustizia, ha chiarito che la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che la locazione di un immobile da parte di una società *holding* alla sua controllata costituisce una «interferenza nella gestione» di quest'ultima, che deve essere considerata un'attività economica, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva citata, facente sorgere un diritto a detrazione dell'Iva sulle spese sostenute dalla società per l'acquisto di partecipazioni in tale controllata, qualora detta prestazione di servizi abbia carattere stabile, sia effettuata a titolo oneroso e sia soggetta ad imposta – il che implica che la locazione di cui trattasi non sia esente – ed esista un nesso diretto tra il servizio fornito dal prestatore e il controvalore ricevuto dal beneficiario.

GIURISPRUDENZA

Il trasferimento delle perdite subite da una stabile organizzazione estera

Corte di Giustizia – Sentenza del 7 luglio 2018, causa C-28/17

La Corte di Giustizia, con riferimento alla disciplina delle imposte sui redditi, ha chiarito che, contrastano con il diritto comunitario le legislazioni degli Stati membri che non consentono di consolidare i risultati negativi delle stabili organizzazioni estere, determinando, in questo modo, un regime di sfavore per gli investimenti in entità non residenti. Inoltre, aggiunge la Corte, la violazione della libertà di stabilimento è tale solo nel momento in cui la perdita della *branch* non possa essere utilizzata a riduzione della base imponibile della medesima entità nel proprio Stato di residenza.

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

La strumentalità degli immobili di proprietà di una impresa commerciale

Corte di Cassazione – Sentenza del 22 giugno 2018, n.16546

La Corte di Cassazione, in tema di imposte sui redditi, ha chiarito che, l'art.43, comma 2 del Tuir – secondo cui gli immobili relativi a imprese commerciali che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano "strumentali" anche se non utilizzati, se dati in locazione o in comodato – non va inteso come un riconoscimento della strumentalità del bene a prescindere dalle caratteristiche del medesimo in rapporto con l'attività dell'azienda. Infatti, aggiunge la Suprema Corte, per potersi avvalere della detrazione dell'Iva e della deduzione delle quote d'ammortamento del bene, il contribuente deve dimostrare alternativamente (i) di utilizzare l'immobile per l'attività d'impresa o (ii) che esso è insuscettibile di una destinazione diversa, da quella strumentale all'attività d'impresa, senza radicali trasformazioni.

torna su

Il trattamento ai fini Iva dei beni ceduti a titolo di sconto

Commissione Tributaria Regionale di Milano – Sentenza del 2 luglio 2018, n.3032/5/18

La Commissione Tributaria Regionale di Milano, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, le cessioni di beni che avvengono ad un valore pari allo sconto maturato dal cessionario e che sono previste sin dall'origine dagli accordi commerciali fra le parti, non costituiscono una cessione gratuita di beni, ai sensi dell'art.2, comma 2, n.4) del Decreto Iva, ma bensì una cessione a titolo oneroso in cui, a fronte di un determinato prezzo, vengono cedute determinate quantità di beni con sconti derivanti unicamente da esigenze commerciali e da accordi. Infatti, aggiunge la Commissione, non rileva la circostanza che i beni siano stati indicati in apposite e distinte fatture, in quanto, se i beni ceduti dalla società contribuente, a titolo di sconto o abbuono, fossero stati inseriti nelle fatture di vendita nelle quali era esposto il prezzo, non sarebbe cambiata la sostanza economica dell'operazione.

torna su

La procedura arbitrale in materia di sanzioni da transfer pricing

Commissione Tributaria Regionale di Milano – Sentenza del 26 gennaio 2018, n.328/24/2018

La Commissione Tributaria Regionale di Milano, in tema di *transfer pricing*, di cui all'art.110, comma 7 del Tuir, ha chiarito che, la procedura arbitrale internazionale, adottata con la Convenzione arbitrale sottoscritta dagli Stati membri il 23 luglio 1990, non può dirimere questioni in ambito sanzionatorio, che resta di esclusiva competenza del contenzioso interno, in quanto, tale procedura riguarda la sola dimensione fraudolenta ovvero o le eccezionali ipotesi di chiaro intento evasivo con presenza di dolo specifico di evasione.

torna su

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli dott. Flavio Notari

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 22 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano	Roma	Padova	Verona
Piazza Pio XI, 1	Via Flaminia, 135	Galleria dei Borromeo, 3	Via Antonio Locatelli, 3
20123 Milano	00196 Roma	35137 Padova	37122 - Verona
T +39 02 45 381 201	T +39 06 8091 3201	T +39 049 877 5811	T +39 045 809 7000
F +39 02 45 381 245	F +39 06 8077 527	F +39 049 877 5838	F +39 045 809 7010
milano@legalitax.it	roma@legalitax.it	padova@legalitax.it	verona@legalitax.it